

GUIDA ALLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA CON BONIFICO BANCARIO PER SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

COME VERSARE I CONTRIBUTI VOLONTARI A LABORFONDS

L'ordine di bonifico deve essere effettuato utilizzando i seguenti dati:

Beneficiario:	Fondo Pensione Laborfonds – Via Andreas Hofer, 3 H – 39100 Bolzano c/o State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano.
IBAN:	IT 31 Q 03439 01600 00000 1066 762
Causale:	CODICE FISCALE ADERENTE SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO- XSOGGX

- È necessario indicare il **codice fiscale dell'aderente soggetto fiscalmente a carico** e separarlo con un **trattino da XSOGGX**: in questo modo verrà identificato in maniera univoca il bonifico come contribuzione aggiuntiva individuale. **In caso di causale errata il Fondo potrebbe non essere in grado di individuare tempestivamente la posizione alla quale assegnare il versamento.**
- Il bonifico deve essere effettuato con **data valuta per il Fondo entro la fine del mese** per consentire l'investimento dell'importo con il valore quota dello stesso mese. Qualora la data valuta sia successiva, l'investimento del contributo avverrà con il valore quota del mese successivo a quello del versamento. In particolare, se si vuole essere certi di ottenere il beneficio fiscale nell'anno corrente, è opportuno rispettare la scadenza per quanto riguarda il **mese di dicembre**.
- Non occorre trasmettere al Fondo alcuna documentazione.
- Si fa presente che, **la deduzione dei versamenti a favore di soggetti fiscalmente a carico avviene in sede di dichiarazione dei redditi** (per maggiori informazioni, cfr. successivo § "La deducibilità fiscale dei contributi"). Per questo motivo, si deve conservare la **contabile del bonifico** e la **certificazione dei versamenti volontari che Laborfonds invia all'aderente entro il mese di febbraio dell'anno successivo al versamento**.

La posizione dell'aderente fiscalmente a carico viene alimentata attraverso versamenti contributivi volontari, **effettuati direttamente al Fondo: la misura e la periodicità di tali versamenti sono determinate autonomamente**. Questi versamenti permettono di accrescere la propria posizione e di usufruire del **vantaggio della deducibilità fiscale dei contributi**.

LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CONTRIBUTI

- + Ai sensi dell'art.8, comma 5 del D. Lgs. 252/2005 i contributi versati nell'interesse dei soggetti fiscalmente a carico spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico limitatamente all'ammontare non dedotto dallo stesso fiscalmente a carico e sono deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, fino ad un importo di Euro 5.164,57 annui.
- + Il Fondo, ai fini della comunicazione all'Anagrafe Tributaria, segnalerà quale beneficiario della deducibilità contributiva dei versamenti – i.e. "il soggetto che sostiene la spesa" -, l'aderente principale presente nel database del Fondo. L'interessato potrà variare tale dato effettuando una modifica in sede di dichiarazione dei redditi.

COMUNICAZIONE AL FONDO DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Qualora **per i contributi versati non si sia fruito della deduzione** – perché, ad esempio, eccedenti nell'anno l'ammontare di Euro 5.164,57 – l'aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. **Tale comunicazione è molto importante perché ha l'obiettivo di escludere i contributi non dedotti dalla base imponibile** che verrà presa a riferimento per l'applicazione della tassazione quando si richiederà la liquidazione di una prestazione al fondo pensione.

La comunicazione dei contributi non dedotti deve essere effettuata **entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento** ovvero, se antecedente, **alla data in cui sorge il diritto alla prestazione**.

Per maggiori informazioni, si rinvia al **Documento sul regime fiscale** del Fondo, disponibile nella Sezione Documenti del Fondo del sito internet www.laborfonds.it.